



OGGETTO:

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale. Progetto presentato dalla ditta *Milano Recuperi srl* denominato: *Centro Recupero Rifiuti da Demolizione Cerano rientrante nella categoria progettuale z.b) di cui al punto 7 dell'allegato IV alla parte Seconda al D. Lgs 152/06 e s. m.i. . Osservazioni.*

Con riferimento all'istanza in oggetto si osserva che:

La relazione tecnica fa sia riferimento alle procedure ordinarie che alle procedure semplificate rendendo difficile comprendere sia i rifiuti che si intendono trattare che la possibilità di realizzare materiale "end of waste". Ad esempio a pagina 31 si fa riferimento a gruppi di rifiuti previsti dal D.M. 5.2.1998 e al punto 3.1 vi è un elenco di rifiuti dalla cui lavorazione si intendono produrre materiali conformi alla Circolare Ministeriale 5205/2005 sebbene tale previsione si trova nel citato D.M. solo per i rifiuti costituiti da: *laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali.*

Inoltre per il rifiuto avente EER 170302 "conglomerato bituminoso" trova applicazione specifica il D.M. 69/2018.

E' opportuno evidenziare che è stato emanato il D.M. 152/2022, in corso di modifica, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non si comprende inoltre quali siano i quantitativi in stoccaggio poiché al punto 3.1. sono indicati per singolo EER mentre nella tabella successiva i quantitativi sono raggruppati per punti del D.M. 5.2.1998.

In relazione all' EER 170504 si sottolinea che tale rifiuto non potrà provenire da siti sottoposti a procedimenti di bonifica secondo quanto previsto dal D.M. 152/2022 e che il D.M. 5.2.1998 (al punto 7.31 bis) prevede la cessazione della qualifica di rifiuto **solo** se impiegato nell' industria della ceramica e dei laterizi: pertanto solo con l' autorizzazione ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs 152/2006 è possibile prevedere una cessazione della qualifica di rifiuto diversa.

Inoltre il M.A.S.E in data 27.10.2023, ha specificato che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima " una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d'uso del sito in cui dove essere utilizzata."

Si ritiene pertanto che la relazione tecnica debba essere rivista senza i riferimenti al D.M. 5.2.1998 o alla Circolare 5205/2005 ma al D.M. 152/2022 e al D.M. 69/2018.

Si evidenzia infine che dalla relazione tecnica vi è l' intenzione di realizzare un pozzo presentando una successiva e istanza: si ritiene che nella presente procedura debbano comunque essere indicate le caratteristiche principali dell'opera di emungimento al fine di poter valutare l' impatto complessivo dell' intervento.

L' Istruttore Direttivo Tecnico
(Eusebio Viazzo)

